(N. 401)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1954

Provvedimenti per l'assistenza ai liberati dal carcere.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella relazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1952-53 la Commissione finanze e tesoro del Senato, il cui rigore amministrativo è tradizione consolidata, rilevato come fra le entrate per « servizi pubblici minori » fosse prevista l'entrata del capitolo 213 per 550 milioni, derivante da proventi delle manifatture carcerarie aggiungeva: « A proposito di questa entrata, la Commissione, pur consapevole del suo dovere di contenere le spese e di mantenere le entrate statali, ritiene di dover proporre la sua devoluzione allo scopo di facilitare la riimmissione nella vita civile dei condannati nullatenenti, che hanno scontata la pena. È questo un reddito derivante dal loro lavoro; serva esso per loro, quando — usciti dal carcere — trovano un muro per ogni richiesta di occupazione e quasi fatalmente sono perciò risospinti al reato ed alla prigione ».

Tale voto rispondeva ad un'esigenza ogni giorno più sentita in ogni strato della pubblica opinione. Ogni opera di emenda dei condannati, che, in ossequio al precetto della Costituzione e prima ancora in ossequio al precetto umano e cristiano, si tenti, viene assai spesso frustrata dalle difficoltà nelle quali i liberati dal carcere vengono a trovarsi al loro ritorno alla libertà. Alle difficoltà generali di ritrovare una occupazione, che renda possibile una vita onesta, si aggiunge un senso generale — il più delle volte ingiustificato ma esistente —, di diffidenza contro colui che una volta, ha mancato e alla cui emenda non si vuol credere.

E in quelle difficoltà si trova purtroppo sovente occasione e spinta a ricadere nel delitto: e perciò profondamente umano è stato il voto, al quale si riferiva l'inizio di questo scritto.

A rispondere a quel voto, e a soddisfare alla esigenza che lo ispirano mira la presente proposta di legge. Con essa si propone di iscrivere nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a decorrere dall'esercizio 1954-55, la somma di lire 300.000.000. Essa è notevol-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

mente inferiore a quella equivalente all'entrata per proventi dalle Manifatture carcerarie e che la Commissione finanze e tesoro invitava a devolvere per intero a favore dei liberati dal carcere: ma è sembrato opportuno al presentatore di questa proposta di legge non tanto tener conto che la somma dell'entrata, salita nel bilancio in corso a 700.000.000 non può considerarsi netta da spese (chè a ciò potrebbe rispondersi che in aggiunta alla somma apparente è una entrata invisibile nell'economia che la Amministrazione carceraria trova nell'utilizzare per le proprie esigenze i prodotti del lavoro dei detenuti) quanto quel criterio di economia che nell'attuale situazione del bilancio si impone, e quanto ancora il criterio che la introduzione di nuovi titoli di spesa, per quelli che possono dirsi nuovi servizi, non può che essere graduale essendo prudente prima sperimentare l'andamento e l'utilità di essi.

La stessa somma di lire 300.000.000 è stanziata anche per l'esercizio 1953-54, nonostante si sia in corso di esercizio, tenendo conto dell'eccezionale numero di liberati dal carcere in seguito ai recenti provvedimenti di clemenza.

Alla copertura per l'esercizio in corso si provvede mediante riduzione dello stanziamento per il mantenimento e trasporto dei detenuti (capitolo 73) previsto in lire 7 miliardi 225 milioni. Tale stanziamento era già esuberante nello stato di previsione, dato il fenomeno della diminuzione quantitativa dei detenuti (sì per la diminuzione della criminalità che per la maggiore celerità delle istruttorie penali); ma esso è divenuto esuberantissimo in seguito ai provvedimenti di clemenza già sopra accennati.

Quanto al metodo di erogazione si ritiene opportuno stabilire che per metà dello stanziamento la somma sia destinata ai già esistenti Patronati di assistenza, e per altra metà sia destinata a contributi a favore delle Istituzioni già sorte in varie parti di Italia colle finalità della assistenza ai liberati dal carcere.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 è stanziato nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per assistenza ai liberati dal carcere.

Art. 2.

La somma suindicata sarà distribuita per lire 150.000.000 a favore dei Consigli di patronato e per lire 150.000.000 come sussidi e contributi a favore delle Istituzioni aventi per iscopo l'assistenza dei liberati dal carcere.

La assegnazione ai Patronati e alle Istituzioni suindicate sarà fatta con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 3.

Alla copertura della spesa per l'esercizio 1953-54 sarà provveduto mediante riduzione della somma di lire 300.000.000 sul capitolo 73 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1° luglio 1953-30 giugno 1954, approvato con legge 31 ottobre 1953, n. 802.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad eseguire le opportune variazioni nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia di cui al precedente articolo.